

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GA

- **Codice della proposta:** COM(2023) 424 final del 12 luglio 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0250 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

- **Quadro normativo:** la presente proposta definisce una serie di misure mirate volte a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE (direttiva sui diritti delle vittime), adottata il 25 ottobre 2012 e da allora mai modificata né riveduta. Oltre a quest'ultima, la normativa dell'UE sui diritti delle vittime comprende la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15) e le norme dell'UE sugli ordini di protezione. Anche questi strumenti sono orizzontali e si applicano a tutte le vittime di reato. Inoltre, la normativa dell'UE sui diritti delle vittime comprende una normativa settoriale composta da diversi strumenti che si occupano delle esigenze specifiche delle vittime di determinate categorie di reati, tra cui
 - la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1);
 - la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1);
 - la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU) e la direttiva (UE) 2019/713 (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18) contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

- *Proposte correlate:*
 - l'8 marzo 2022 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica - COM(2022) 105 final dell'8.3.2022.
 - Il 19 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime - COM(2022) 732 final del 19.12.2022.
- *Riferimenti:* la direttiva dell'UE riguardante i diritti delle vittime è entrata in vigore nel 2015, e ha avuto un impatto positivo sui diritti di accesso alle informazioni e ai servizi di assistenza per tali soggetti. Nel giugno 2020 la Commissione ha adottato la “Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)” per intensificare ulteriormente gli sforzi volti a garantire l'accesso alla giustizia a tutte le vittime di reato, indipendentemente dal luogo dell'UE o dalle circostanze in cui i reati siano stati commessi. La strategia definisce una serie di misure non legislative in relazione ai diritti delle vittime, compresa una revisione della direttiva del 2012 in materia, e prevede che la Commissione valuti l'impatto di tale direttiva e presenti se necessario una proposta legislativa per aggiornarla. La valutazione di tale direttiva riguardante i diritti delle vittime, adottata nel giugno 2022, ha confermato che essa ha ampiamente prodotto i benefici attesi, ma ha anche evidenziato carenze che richiedono un miglioramento mirato. I problemi sono legati alla mancanza di chiarezza e precisione con cui sono formulati taluni diritti e all'ampio margine di manovra degli Stati membri quanto alla loro attuazione. Per ovviare alle carenze emerse dalla valutazione e in numerose consultazioni, la Commissione propone modifiche mirate che rafforzano la capacità delle vittime di far valere i propri diritti.
- La presente revisione è coerente con altre politiche dell'UE, tra cui quella relativa alla **digitalizzazione**. In particolare, la disposizione proposta sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronici risponde agli sviluppi tecnologici in linea con la politica di digitalizzazione della Commissione, che include la digitalizzazione della giustizia. Al fine di ovviare alle carenze individuate, gli Stati membri dovranno prevedere la possibilità per le vittime di esercitare i loro diritti all'informazione e all'accesso alla giustizia tramite la comunicazione elettronica. Le misure proposte agevolano inoltre **l'accesso alla giustizia** da parte delle vittime nei casi transfrontalieri, richiedendo agli Stati membri di agevolare la partecipazione delle vittime residenti all'estero ai procedimenti penali tramite videoconferenza e teleconferenza. La revisione si concentra sulla garanzia dell'uso della comunicazione elettronica. Grazie all'agevolazione della parità di accesso alle informazioni, alla protezione, all'assistenza, alla giustizia e al risarcimento, detta revisione consentirà a tutte le vittime di esercitare i loro diritti in modo più equo. Ciò contribuirà in modo significativo al conseguimento **dell'obiettivo di sviluppo sostenibile** (OSS) delle Nazioni Unite che mira a ridurre le disuguaglianze. L'iniziativa si pone come obiettivo generale quello di rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nei servizi che offrono assistenza alle vittime di reato, contribuendo in tal modo a promuovere lo Stato di diritto e a garantire la parità di accesso alla giustizia, come previsto dall'OSS in materia di pace, giustizia e istituzioni forti. Si prevedono inoltre

miglioramenti a lungo termine anche per quanto riguarda la salute e il benessere (OSS 3), che saranno realizzati **proteggendo meglio le vittime e riducendo la vittimizzazione secondaria**. Alcuni effetti indiretti che contribuiscono a scoraggiare la criminalità concorreranno altresì alla realizzazione di progressi nell'ambito di tale OSS, ad esempio i livelli più elevati di denuncia dei reati, le azioni legali e una più ampia esecuzione delle sentenze.

- **Finalità generali:** la presente revisione si prefigge di rispondere ai problemi specifici emersi nell'applicazione della direttiva del 2012. Obiettivo generale della proposta è quello di contribuire a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ben funzionante basato sugli aspetti seguenti:

- un riconoscimento efficiente delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale;
- un livello elevato di sicurezza grazie all'aumento della denuncia dei reati;
- una giustizia incentrata sulle vittime, in cui queste ultime siano riconosciute come tali e possano esercitare i loro diritti.

Gli obiettivi specifici della presente revisione comprendono: i) un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni sui loro diritti; ii) un allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; iii) un accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; iv) una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; e v) un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri.

- **Elementi qualificanti ed innovativi**

In seguito alla revisione della direttiva in questione, tutte le vittime, comprese quelle di cui alla normativa settoriale, beneficeranno di norme rafforzate in materia di diritti delle vittime. Detta revisione è pienamente coerente con la normativa settoriale e non richiederà alcuna revisione della stessa.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il **principio di attribuzione** in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
- **La base giuridica** di questa azione è l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò consente all'UE di stabilire norme minime in materia di diritti delle vittime laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale e purché si tenga conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Le norme minime in

materia di diritti delle vittime di reato non si limitano alle situazioni transfrontaliere. Analogamente alle norme minime per gli indagati e imputati, l'UE può stabilire norme minime per le norme nazionali al fine di rafforzare la fiducia reciproca nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri. Ciò può migliorare il funzionamento del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni in materia penale aventi una dimensione transfrontaliera.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La direttiva sui diritti delle vittime e la normativa settoriale hanno già armonizzato in modo significativo i diritti delle vittime, contribuendo così a rafforzare la fiducia nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri. Tuttavia, come descritto nella valutazione e confermato nelle consultazioni, nonostante i progressi compiuti nella definizione delle norme minime in materia di diritti delle vittime, alcuni Stati membri non sono stati in grado di garantire efficacemente la protezione di tali diritti nell'ambito di applicazione previsto da detta direttiva.

Inoltre le norme minime sono cambiate negli ultimi 10 anni a partire dall'adozione della direttiva. Ciò è legato agli sviluppi della giustizia (giustizia a misura di minore e incentrata sulle vittime), della società (come la maggiore necessità di un approccio coordinato per garantire che i servizi di assistenza alle vittime siano sempre disponibili in caso di crisi) e della tecnologia (digitalizzazione, aumento della criminalità online e nuove tecnologie per l'assistenza alle vittime, la protezione di queste ultime e l'accesso alla giustizia da parte delle stesse). Al fine di garantire l'efficacia della direttiva sui diritti delle vittime e mantenere la fiducia reciproca tra le autorità nazionali, è necessario stabilire norme minime di più ampia portata.

Il valore aggiunto dell'UE dovrebbe derivare principalmente dall'agevolazione della cooperazione giudiziaria in materia penale e dalla garanzia del buon funzionamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è essenziale che sussista fiducia nella parità di accesso ai diritti delle vittime, indipendentemente dal luogo dell'UE in cui è stato commesso il reato.

Il valore aggiunto dell'UE risiede anche nella capacità di affrontare la portata e la natura dei problemi che non possono essere risolti dagli Stati membri da soli.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il *principio di proporzionalità* in quanto le misure proposte nella presente revisione sono state oggetto di un'approfondita analisi nell'ambito della valutazione d'impatto. La proporzionalità trova riscontro nel livello di azione previsto da sistemi giuridici nazionali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.* Le modifiche proposte infatti consentiranno alle vittime di conseguire un accesso più efficace alle informazioni, prevedono misure di protezione più adeguate alle esigenze delle vittime, un'assistenza migliore per le stesse, una partecipazione più efficace ai procedimenti penali e un migliore accesso al risarcimento.

La proposta complessivamente quindi dovrebbe rafforzare i diritti fondamentali delle vittime.

Le autorità nazionali inoltre beneficeranno di semplificazioni derivanti dal rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra coloro che si occupano delle vittime, compresi i servizi di assistenza. Ciò consentirà un'organizzazione più efficiente dei sistemi giudiziari. • <i>Il progetto è di particolare urgenza</i> stante la necessità di garantire alle vittime di reato una tutela reale ed effettiva, superando tutte le criticità emerse dall'applicazione della direttiva 2012/29/UE.
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale
Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto gli ambiti positivamente interessati dalla proposta (diritti umani e giustizia) trovano nel nostro ordinamento specifica tutela a livello costituzionale. L'obiettivo generale della proposta di contribuire a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ben funzionante è assolutamente coerente con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Inoltre la proposta intende migliorare la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte e promuovere un approccio più strategico alla tutela delle vittime attraverso un maggiore impegno di tali autorità a favore del conseguimento di obiettivi comuni in questo ambito.
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
• <i>Tempistica di adozione:</i> non è prevista allo stato una tempistica per la conclusione del negoziato, invero non ancora iniziato (la prima riunione del gruppo COPEN è infatti programmata per il 22 settembre). • <i>Eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc.:</i> per quanto sopra detto non sono stati ancora espressi pareri. • <i>Elementi di criticità:</i> dall'esame delle norme contenute nella proposta in esame emerge la necessità di armonizzare le stesse con i principi del nostro ordinamento, con riguardo, ad esempio, alle norme relative alla possibilità per le vittime di impugnare decisioni a prescindere dalla loro partecipazione al processo e alla previsione che le autorità competenti versino direttamente alla vittima quanto stabilito quale risarcimento, surrogandosi poi alla stessa nel diritto nei confronti del condannato. Ugualmente, un'attenzione particolare andrà rivolta nel corso dei negoziati, alla proposta di revisione concernente il diritto delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato solo nell'ambito del procedimento penale, mentre nel nostro ordinamento nazionale non vi è rapporto di pregiudizialità tra il processo penale ed il processo civile per quanto concerne il risarcimento del danno, che peraltro può essere richiesto nell'una o nell'altra sede, a scelta del ricorrente. Sotto altro profilo, può ipotizzarsi che le misure di assistenza da adottare a cura degli Stati (quali l'istituzione di linee telefoniche di sostegno per le vittime, cfr. art. 3bis come novellato dalla proposta) debbano raccordarsi con interventi analoghi già in atto sul territorio, attraverso misure di sostegno regionale implementate tramite fondi destinati con legge di bilancio, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, in gestione al Ministero della giustizia. Analogamente, posto che negli intenti della proposta il sito web – inteso quale “parte integrante della linea telefonica di assistenza alle vittime” - migliorerà l'accesso alle informazioni per le vittime che non parlano la lingua ufficiale dello Stato membro, andrà tenuto presente che il Ministero della giustizia segue

un'iniziativa volta al rilascio di un sito web dedicato (*Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato*), finalizzato a dare un pronto ed agile supporto informativo anche in lingua straniera alle vittime di reato (italiane e straniere), anche nell'ottica di migliorarne la consapevolezza circa i diritti azionabili e individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati.

- **Eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:** l'indicazione di eventuali modifiche da apportare al testo appare allo stato prematura, presupponendo la compiuta valutazione di elementi acquisibili solo con lo sviluppo del negoziato.
- **Ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni:** si reputa opportuno proseguire le già avviate riunioni di coordinamento interno al Ministero della Giustizia (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – D.A.G.) e al Ministero degli Interni, con la partecipazione del Consigliere Giustizia e Affari Interni della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Dall'analisi della valutazione d'impatto emerge che il pacchetto di opzioni prescelte dovrebbe ridurre l'onere per gli Stati membri nel lungo termine, sebbene alcuni costi aumenteranno nel breve periodo. Tale aumento dovrebbe essere più che compensato dai benefici attesi apportati dal pacchetto di opzioni

Al momento non è però individuabile un *impatto finanziario* della proposta e per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- **Effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione:** le disposizioni contenute nella presente proposta rafforzeranno la cooperazione e il coordinamento tra coloro che si occupano delle vittime, compresi i servizi di assistenza, nonché la cooperazione giudiziaria tra Stati. Ciò consentirà un'organizzazione più efficiente dei sistemi giudiziari e una tutela maggiore dei diritti delle vittime, in un'ottica volta ad assicurare il buon funzionamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
- **Elementi di criticità:**
 - possono essere generati alcuni costi nel breve periodo.
Ad esempio, l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato e di inviare tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni potrebbe far sorgere un ulteriore onere amministrativo in termini di possibile adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'UE.
Vi sono poi dei costi aggiuntivi associati all'obbligo per gli Stati membri di fornire una linea telefonica di assistenza alle vittime, così come quelli derivanti dall'obbligo di

istituire procedure specifiche in un modulo o in protocolli e la conseguente assegnazione a tali servizi di risorse umane e finanziarie.

- Inoltre, le disposizioni andranno implementate a livello nazionale in modo da non confliggere con principi e regole vigenti nel nostro ordinamento.
- **Adeguamenti resi necessari dalla proposta:** lo strumento proposto è una direttiva, per cui andrà adeguata la normativa civile e penale nazionale, sia sostanziale che processuale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non sono individuabili allo stato effetti in tema di *organizzazione della pubblica amministrazione* propriamente intesa; ove per pubblica amministrazione si intenda in generale il settore pubblico, si segnala che le autorità giudiziarie dovranno adeguarsi alle norme sostanziali e processuali imposte dall'implementazione della direttiva.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La valutazione d'impatto mostra chiaramente che, benché gli Stati membri debbano effettuare alcuni investimenti iniziali, le modifiche proposte condurranno a un miglior funzionamento delle economie, a società più resilienti e a istituzioni pubbliche più forti. Le vittime di reato che ricevono un'assistenza e una protezione tempestive si inseriscono più facilmente nelle società, ritornano al lavoro più rapidamente e sono meno dipendenti dai regimi di assistenza sanitaria. Tali vittime sono inoltre più propense a denunciare i reati e a cooperare con le autorità competenti. Pertanto, grazie alle modifiche proposte, gli Stati membri beneficeranno di migliori economie, società maggiormente integrate e sistemi giudiziari più forti.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato presso il Consiglio dell'Unione europea e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con esperti e portatori di interessi.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GA

- **Codice della proposta:** COM(2023) 424 final del 12 luglio 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0250 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
	All'esito dell'adozione della direttiva, sarà necessaria una normativa interna di implementazione della stessa: le norme attuative potrebbero contenere anche modifiche a disposizioni contenute nel D.Lgs.n.212/2015 (recepimento della direttiva 2012/29/UE) o nel codice di procedura penale.	Norme di natura primaria (diritto secondario dell'Unione) che richiedono atti di recepimento, ossia misure nazionali di esecuzione, da parte degli Stati membri, nel diritto interno, con necessità, quindi di interventi normativi di natura primaria e secondaria; legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Oneri finanziari ed amministrativi aggiuntivi allo stato attuale non determinabili. Per l'impatto sull'ordinamento nazionale, si rinvia a quanto indicato nella colonna centrale.
Art. 1 (che inserisce i seguenti articoli nella direttiva 2012/29/UE)		
Art. 3 bis Linea telefonica di sostegno per le vittime		Al fine di superare i problemi individuati relativi all'accesso alle informazioni da parte delle vittime, la presente revisione propone, tra le altre misure, l'obbligo per gli Stati membri di fornire una linea

		telefonica di assistenza alle vittime (articolo 3 <i>bis</i>). Tale linea utilizzerà il numero telefonico dell'UE 116 006 e un sito web con tecnologia d'avanguardia per offrire un accesso ottimale nella maggior parte delle lingue parlate e alle persone con disabilità. Essa costituirà il primo punto di contatto per tutte le vittime di tutti i reati, fornirà sostegno emotivo e indirizzerà le vittime a servizi di assistenza specialistica, se del caso.
Art. 5 <i>bis</i> Denuncia dei reati	La previsione andrà armonizzata con gli art. 90 <i>bis</i> , (comma 1, a <i>bis</i> – elezione di domicilio telematico), 110 (forma degli atti) e 111 <i>bis</i> (deposito telematico) del codice di procedura penale.	La revisione prevede altresì l'obbligo di garantire che le vittime possano denunciare il reato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 1). La denuncia dei reati sarà inoltre resa più semplice per le persone detenute. Tale denuncia sarà più facile anche per gli immigrati irregolari. L'articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 5, della proposta prevede che le autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che denuncia un reato non siano autorizzate a trasferire alle autorità responsabili della migrazione i dati personali relativi allo <i>status</i> delle vittime in materia di soggiorno, se tali dati sono stati raccolti in seguito alla denuncia di un reato, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 22 della direttiva sui diritti delle vittime.
Art. 9 <i>bis</i> Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori		La revisione richiede nell'ambito del nuovo articolo 9 <i>bis</i> che gli Stati membri prevedano un approccio mirato e multiagenzia volto a sostenere e proteggere le vittime

		minorenni. Tale approccio dovrebbe basarsi sulla fornitura di servizi in modo integrato e coordinato negli stessi locali.
Art. 10 <i>bis</i> Diritto all'assistenza presso i locali giudiziari		Ai fini di una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali, la presente revisione propone di istituire il diritto all'assistenza presso i locali giudiziari.
Art. 10 <i>ter</i> Diritto al riesame delle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario	La norma andrà armonizzata con i principi del nostro sistema processual penalistico relativi alla legittimazione attiva e all'interesse ad impugnare e al principio di tassatività che governa entrambi.	La presente revisione propone di istituire il diritto per le vittime di impugnare le decisioni prese durante i procedimenti giudiziari che riguardano taluni loro diritti nel quadro di questa direttiva, come il diritto a misure speciali di protezione per le vittime con esigenze specifiche o il diritto alla traduzione durante l'udienza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime possano impugnare tali decisioni indipendentemente dal loro <i>status</i> nel procedimento penale e in linea con il principio del controllo giurisdizionale.
Art. 26 <i>bis</i> Protocolli nel quadro del coordinamento e della cooperazione sul piano nazionale		I protocolli da istituire a norma del nuovo articolo 26 <i>bis</i> prevederanno misure pratiche sul modo in cui dovrebbe essere attuata la cooperazione tra i servizi di assistenza, le autorità di contrasto e il potere giudiziario negli Stati membri.
Art. 26 <i>ter</i> Uso di mezzi di comunicazione elettronici	La previsione andrà armonizzata con gli art. 90 <i>bis</i> , (comma 1, a <i>bis</i> – elezione di domicilio telematico), 110 (forma degli atti) e 111 <i>bis</i> (deposito telematico) del codice di procedura penale.	Al fine di ovviare alle carenze individuate, la Commissione propone misure sull'uso della comunicazione elettronica (nuovo articolo 26 <i>ter</i>). In particolare gli Stati membri dovranno prevedere la possibilità per le vittime di esercitare i loro diritti all'informazione e all'accesso alla giustizia tramite la comunicazione

		elettronica. Le misure proposte sono in linea con la politica della Commissione sulla digitalizzazione, compresa la sua proposta sulla digitalizzazione della giustizia.
Art. 26 <i>quater</i> Diritti delle vittime con disabilità		La Commissione propone di aggiungere una disposizione specifica e trasversale sui diritti delle vittime con disabilità per garantire che i servizi e le misure di protezione siano loro accessibili e che i mezzi di comunicazione digitale siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Art. 26 <i>quinqes</i> Mezzi di ricorso		Attualmente la direttiva sui diritti delle vittime non prevede una disposizione sui mezzi di ricorso giuridico per le vittime di reato i cui diritti previsti dalla presente direttiva siano stati violati. La Commissione propone di aggiungere nell'ambito del nuovo articolo 26 <i>quinqes</i> una disposizione sui mezzi di ricorso giuridico per le vittime in caso di violazione dei loro diritti a norma della presente direttiva. Questa disposizione rispecchia le disposizioni analoghe delle norme dell'UE in materia di diritti degli indagati e imputati.
Art. 27 <i>bis</i> Obblighi specifici in relazione alle vittime di violenza domestica contro le donne e di violenza domestica		In base a questa disposizione, gli Stati membri devono attuare le misure previste dalla direttiva sui diritti delle vittime indipendentemente dagli obblighi previsti dalla proposta legislativa sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica. Le misure previste da entrambe le proposte saranno applicabili alle vittime di

		violenza contro le donne e di violenza domestica.
Art.28 Comunicazione di dati e statistiche		La Commissione propone di imporre agli Stati membri l'obbligo di istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato attraverso una modifica dell'articolo 28. Le statistiche dovrebbero includere dati relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresa la serie minima di indicatori seguente: il numero e il tipo di reati denunciati, l'età e il sesso delle vittime. I dati dovrebbero comprendere anche informazioni sul modo e la misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla direttiva, come avviene oggi.
Art. 29 Relazioni della Commissione e riesame		Entro sei anni dall'adozione la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Art. 2 Recepimento		Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva [entro due anni dalla sua entrata in vigore], ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 26 ter, che sono adottate e pubblicate [entro quattro anni dall'entrata in vigore].
Art. 3 Entrata in vigore		La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.